

Allegato "B" -----
Rep. n. 28465/17113 -----
----- Statuto dell'Associazione -----
----- "CIRCOLO NUNZIO LORENZINI" -----
----- CAPO I -----
----- - Denominazione - Sede - Scopo - Oggetto - -----
ARTICOLO 1 - Denominazione: L'Associazione denominata "CIRCOLO NUNZIO LORENZINI" sorge dall'iniziativa di alcuni cittadini che, presa coscienza delle esigenze sociali di Filottrano e del quartiere delimitato dalla Parrocchia Sant'Ignazio, nel quale risiedono, ritengono di dover sensibilizzare la cittadinanza attraverso una serie di iniziative volte alla promozione della partecipazione attiva dei cittadini alla vita del quartiere. -----
Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore" o "CTS"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, l'associazione richiederà l'iscrizione nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). ----
Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, alla denominazione dell'Associazione verrà aggiunto l'acronimo "ETS" ed acquisirà la denominazione "CIRCOLO NUNZIO LORENZINI ETS". -
L'Associazione dovrà dal momento dell'iscrizione utilizzare l'indicazione di "ente del terzo settore" o l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. -----
ARTICOLO 2 - Sede: L'Associazione ha sede in Filottrano, all'indirizzo risultante dall'iscrizione nel RUNTS o, in seguito, oggetto di delibera dell'Organo Amministrativo. ----
L'Organo Amministrativo può deliberare, con semplice delibera interna, il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune, senza che ciò costituisca modifica statutaria. L'eventuale trasferimento in altro Comune deve invece essere deliberato dall'Assemblea straordinaria. -----
ARTICOLO 3 - Scopo ed Oggetto: L'Associazione è autonoma, apartitica e aconfessionale; persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. -----
L'Associazione fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato. L'Associazione svolge in via principale le attività di interesse generale indicate all'art. 5, lettera i) del D.lgs 117/2017, e, pertanto, l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui allo stesso articolo. -----
L'Associazione promuove inoltre altre attività culturali, ricreative, di valorizzazione e sportive, rientranti nelle

attività di interesse generale di cui all'art. 5 (cinque) CTS, quali: -----

a) - interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modifiche ed integrazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed alla Legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modifiche ed integrazioni (art. 5, comma 1, lettera "a", CTS); -----

b) - attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, comma 1, lettera "d", CTS); -----

c) - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (art. 5, comma 1, lettera "f", CTS); -----

d) - promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (art. 5, comma 1, lettera "v", CTS). -----

ARTICOLO 4 - Attività diverse: L'Associazione può svolgere, ex art. 6 CTS, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea degli associati in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice, e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività. -----

Tra le attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, può essere esercitata: - l'attività di somministrazione di pasti e bevande sia in forma occasionale che in forma stabile e duratura mediante apertura e gestione di bar o ristoranti e similari; ----- l'organizzazione e gestione di attività turistiche, di interesse sociale, culturale o religioso. -----

ARTICOLO 5 - Raccolta fondi: L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso. La raccolta fondi potrà essere effettuata anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, sia in natura (beni mobili o immobili), che in denaro. -----

La raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti

con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari del caso. -----

ARTICOLO 6 Organi dell'Associazione: Sono organi sociali dell'Associazione: -----

- l'Assemblea dei soci; -----
- il Consiglio direttivo; -----
- il Presidente; -----
- il Tesoriere; -----
- l'Organo di Controllo. -----

Le modalità di convocazione, voto e durata in carica seguono i principi di democrazia interna, trasparenza e gratuità delle cariche, salvo rimborsi spese documentati. -----

----- **CAPO II** -----
----- - Associati - -----

ARTICOLO 7 Associati: Possono essere associati tutte le persone fisiche maggiori di età e le persone giuridiche che ne condividono le finalità e si impegnano a contribuire alla realizzazione delle attività. -----

Gli associati hanno pari diritti e doveri e partecipano alle assemblee con diritto di voto. -----

Il numero degli associati è illimitato. -----

Possono essere istituite categorie o raggruppamenti di associati per finalità istituzionali, organizzative, ricreative e sociali. -----

L'Associazione può comporsi anche di associati "Onorari". ----

ARTICOLO 8 - Associati Fondatori: Sono associati fondatori tutti coloro i quali hanno fondato l'Associazione come sottoscrittori dell'atto costitutivo. -----

Sono associati effettivi coloro che, dietro domanda, vengono ammessi in tale qualifica e che sono in regola con il versamento della quota annuale, come stabilita dal Consiglio direttivo. -----

Il Consiglio direttivo può proporre alla nomina di associati onorari coloro che si siano distinti per particolari meriti sociali, scientifici e di ricerca, e dato lustro alla comunità filottranese. -----

La qualifica di associato onorario può essere conferita anche a chi si sia reso altamente benemerito nei riguardi dell'Associazione, oppure abbia promosso iniziative particolarmente autorevoli su proposta del Consiglio direttivo. -----

La qualifica di associato può essere attribuita anche a città, enti pubblici e privati, identificate dal loro rappresentante "pro-tempore". -----

Si decade dalla qualifica di associato in caso di morosità riguardo la quota associativa o immoralità o comportamenti in contrasto con l'associazione e le sue finalità per decisione del consiglio direttivo comunque impugnabile ai sensi dell'art. 23 del CTS. -----

ARTICOLO 9 Libro degli Associati: Il Consiglio direttivo

dell'Associazione deve annotare i nominativi e le generalità degli associati e tenere costantemente aggiornato tale elenco, e renderlo disponibile alla comunità nel rispetto della normativa sulla privacy. -----

ARTICOLO 10 - Ammissione: L'ammissione ad associato è subordinata all'incontestabile rettitudine del richiedente. Chi aspira ad essere associato deve proporre domanda scritta e firmata al Presidente, su modello predisposto dall'associazione, contenente le generalità della persona richiedente, allegato copia del documento di identità e la specificazione dei titoli di studio ed il proprio ambito professionale o lavorativo. -----

La domanda potrà essere accolta o respinta a giudizio appellabile del Consiglio direttivo, ai sensi dell'art. 23 co. 3 D.Lgs 117/2017. -----

ARTICOLO 11 - Limite di età: Per entrare a far parte dell'Associazione come associato, il richiedente deve avere compiuto 18 (diciotto) anni di età. -----

Anche i giovani che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età possono essere ammessi a partecipare ad eventuali attività sportive, ricreative e sociali, previo inderogabile assenso di almeno un genitore comunicato preferibilmente via e-mail all'indirizzo dell'Associazione o al Presidente dell'Associazione, o a frequentare il Circolo, senza far parte della stessa come associato e sotto l'esclusiva responsabilità dei genitori per ogni atto o fatto riconducibile al minore d'età. -----

ARTICOLO 12 - Obblighi degli associati: Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, a versare le quote associative proposte dal Consiglio direttivo, a contribuire nei limiti del possibile alla "realizzazione pratica" delle manifestazioni o eventi che vengono organizzati nel corso della vita dell'Associazione. -----

Gli associati possono suggerire nuove iniziative e collaborare con idee e proposte al miglioramento degli intenti dell'Associazione. -----

Dalla qualifica di associato si decade per dimissioni, per morosità, per indegnità, qualora si turbi con il proprio comportamento l'armonia fra gli associati e si venga a mancare ai principi di civile convivenza. -----

ARTICOLO 13 - Provvedimenti disciplinari: L'associato che con condotta ineducata e provocatrice reca molestia ai colleghi, si rende passibile di provvedimenti disciplinari che saranno istruiti dal Consiglio Direttivo e deliberati dall'Assemblea dei soci ai sensi dell'art. 24 del presente statuto. -----

----- CAPO III -----

----- - Assemblee degli Associati - -----

ARTICOLO 14 - Tipi di assemblee: Le Assemblee generali degli

Associati sono ordinarie e straordinarie. Le competenze inderogabili delle assemblee sono indicate all'art. 25 (venticinque) CTS. -----

ARTICOLO 15 - Assemblee ordinarie: Le Assemblee ordinarie hanno luogo per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, nonché per l'approvazione del programma annuale di attività. -----

Si eleggono anche le cariche sociali negli anni in cui sono in scadenza. -----

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio. -----

L'assemblea ordinaria può essere convocata a ratificare le decisioni prese dal consiglio direttivo. -----

ARTICOLO 16 - Assemblee straordinarie: Le Assemblee straordinarie sono chiamate a trattare e deliberare su argomenti diversi da quelli previsti all'articolo 15 (quindici) per le Assemblee ordinarie. -----

Esse hanno luogo o per iniziativa del Consiglio o per istanza sottoscritta da almeno un terzo degli associati fondatori o di quelli effettivi; l'Assemblea non avrà luogo se i richiedenti - firmatari non saranno tutti presenti. Nella richiesta dovrà essere specificata la motivazione; il Consiglio convocherà l'Assemblea entro i successivi 15 (quindici) giorni. -----

ARTICOLO 17 - Convocazioni: Gli associati sono invitati con avviso scritto, o nella forma elettronica o telematica tale da aver la prova di avvenuta consegna almeno tre giorni prima della data fissata per l'Assemblea; nell'avviso saranno specificati gli oggetti posti all'ordine del giorno. -

ARTICOLO 18 Presidenza: Le Assemblee sia ordinarie che straordinarie sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo, in caso di sua assenza dal Vice Presidente; nel caso che anche quest'ultimo sia assente sarà presieduta da un associato nominato dall'assemblea. -----

ARTICOLO 19 - Deleghe: L'associato che non potesse intervenire all'Assemblea, può farsi rappresentare da un altro associato, mediante delega scritta e firmata, accompagnata da copia del documento di identità del delegante. -----

Ciascun associato può rappresentare un numero massimo di associati nel rispetto dei limiti di cui all'art. 24 del CTS.

ARTICOLO 20 - Quorum in assemblea ordinaria: Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. Qualora in sede di prima convocazione il quorum necessario per la validità della seduta (la presenza di almeno metà degli associati) non sia raggiunto, l'assemblea in seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti. -----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dalla metà più uno

dei presenti. -----

ARTICOLO 21 - Quorum in assemblea straordinaria: Le delibere prese dall'assemblea in seduta straordinaria volte anche a modificare l'atto costitutivo e lo statuto richiederanno per la loro validità la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sarà invece necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. -----

ARTICOLO 22 - Segretario: Il Presidente deve nominare un segretario a svolgere le mansioni di verbalizzazione dell'assemblea e dove occorra anche due scrutatori per il controllo delle votazioni. Il Presidente apre e conduce la discussione sugli oggetti posti all'ordine del giorno. La discussione viene chiusa dal Presidente; in caso di opposizione la chiusura viene deliberata per alzata di mano. - Il verbale dell'Assemblea deve essere firmato dal Presidente, dal segretario ed anche dagli scrutatori qualora nominati. -----

ARTICOLO 23 - Espressione del voto: Le votazioni si fanno per alzata di mano, per appello nominale e, quando trattasi di persona, o quando un terzo dei presenti lo ritenga opportuno, a scrutinio segreto. -----

Si fa per appello nominale quando sia chiesto da un associato appoggiato da un terzo dei presenti, o quando i due scrutatori dichiarino dubbio l'esito della votazione per alzata di mano. -----

ARTICOLO 24 - Provvedimenti disciplinari: L'Assemblea generale, su proposta del Consiglio direttivo, ha facoltà di prendere i provvedimenti disciplinari a carico degli associati che venissero meno all'osservanza scrupolosa delle norme fissate dal presente Statuto e dal Regolamento interno, qualora adottato. -----

ARTICOLO 25 - Osservanza dello statuto: L'Assemblea nelle sue deliberazioni dovrà rispettare lo spirito animatore e gli articoli del presente Statuto. Qualora gli associati rilevassero successivamente che le suddette deliberazioni sono in contrasto con esso o a norme di legge, a loro richiesta, il Consiglio direttivo potrà esprimere un proprio parere non vincolante, fermo restando la possibilità di adire l'autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge. -

----- CAPO IV -----

----- - Amministrazione e rappresentanza -----

ARTICOLO 26 - Consiglio direttivo: L'Associazione è amministrata dal Consiglio direttivo composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 15 (quindici) membri. ----- Di esso fanno parte: il Presidente e fino ad un massimo di 14 (quattordici) consiglieri tutti eletti dall'Assemblea. ---- I consiglieri devono essere scelti tra coloro che sono associati da almeno 3 (tre) mesi, ed in regola con il

versamento della quota associativa. Non possono essere nominati consiglieri i non associati. -----

All'interno del Consiglio il Presidente eletto nomina un Vice Presidente ed un Segretario. -----

ARTICOLO 27 - Durata in carica: Tutti i componenti il Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili -----

ARTICOLO 28 - Diritto di elezione: Sono elettori ed eleggibili tutti gli associati effettivi da almeno tre mesi. -

ARTICOLO 29 - Compiti del Consiglio Direttivo: Il Consiglio direttivo provvede all'amministrazione dell'Associazione, cura l'esecuzione dello Statuto, del regolamento, delle deliberazioni delle Assemblee, delle deliberazioni sulla domanda di ammissione ad associato; provvede al benessere ed al buon andamento dell'associazione per tutti gli scopi associativi; propone le manifestazioni e le collaborazioni ad altri eventi. -----

Redige il programma annuale di attività ed il bilancio preventivo, che viene sottoposto all'Assemblea ordinaria degli associati. Cura l'organizzazione delle manifestazioni di interesse comunale prendendo le iniziative idonee alla buona riuscita di esse. -----

Decide circa gli acquisti delle attrezzature, e di quanto necessari ad ogni attività dell'Associazione. Richiama gli associati all'adempimento dei propri doveri; delibera sulle loro proposte e sui reclami. Adempie a quanto altro gli viene attribuito nel presente statuto ed a qualsiasi altra esigenza non prevista. -----

ARTICOLO 30 - Responsabilità del Consiglio: Il Consiglio direttivo è depositario di tutti gli oggetti di proprietà sociale e ne ha la custodia e la responsabilità. -----

ARTICOLO 31 - Convocazione del Consiglio: Il Consiglio direttivo si riunisce ordinariamente dietro invito del Presidente; straordinariamente quando lo creda opportuno o quando tre membri ne facciano richiesta; delibera a maggioranza assoluta, sulle questioni personali a scrutinio segreto. Si decade da membro del Consiglio direttivo dopo tre assenze continuative non giustificate. -----

ARTICOLO 32 - Validità delle delibere del Consiglio: Le adunanze del Consiglio direttivo sono valide purché vi intervenga la maggioranza dei membri in carica; le relative deliberazioni verranno prese col voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto a voto. -----

Le modalità di votazione verranno preventivamente stabilite di volta in volta. -----

Qualora per qualsiasi motivo uno dei Consiglieri ovvero uno dei nominati ad altre cariche di cui al presente Statuto cessi di far parte del Consiglio o dalla detta sua altra funzione, verrà nominato un suo sostituto con le stesse modalità di nomina del cessato, e tale sostituto durerà in carica solo fino alla data in cui il sostituito avrebbe

naturalmente cessato dalla funzione stessa. -----
Per quanto non previsto dal presente capo si applica l'art.
26 del CTS. -----

ARTICOLO 33 - Presidente del Consiglio Direttivo: Il
Presidente del Consiglio direttivo ha la rappresentanza
dell'Associazione; esegue e fa eseguire le delibere
dell'Assemblea e del Consiglio; riceve e firma la
corrispondenza, firma insieme con il tesoriere i mandati di
pagamento, presiede le adunanze generali e quelle del
Consiglio, cura che i consiglieri dell'Associazione
adempiano al loro compito; nei casi di urgenza provvede a
tutto ciò che può riuscire di utilità e di decoro
all'Associazione. -----

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue
mansioni saranno temporaneamente assolve dal Vice
Presidente, che avrà poteri di rappresentanza. -----

Il Presidente, viene eletto dall'Assemblea ordinaria degli
Associati. -----

L'Assemblea elegge il Presidente all'interno di una rosa di
un numero di almeno due nominativi. -----

ARTICOLO 34 - Tesoriere: Il Tesoriere riscuote le quote
sociali e tutte le somme che pervengono all'Associazione da
chiunque ed a qualsiasi titolo. -----

ARTICOLO 35 - Bilancio consuntivo: Il Tesoriere compila e
presenta alla discussione del Consiglio entro 120 giorni
dalla chiusura dell'esercizio il bilancio consuntivo
dell'esercizio trascorso e il preventivo dell'anno
successivo. -----

ARTICOLO 36 - Organo di Controllo: L'Organo di Controllo,
anche monocratico, è nominato dall'Assemblea ordinaria al
ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge, dura in carica
tanto quanto il Consiglio che lo ha nominato, e può essere
riconfermato. -----

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica
l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le
categorie di soggetti di cui all'art. 2497, comma 2, c.c. ----

Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono
essere posseduti da almeno uno dei componenti. -----

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e
dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del
D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché
sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo
e contabile e sul suo concreto funzionamento. -----

Esso esercita, inoltre, la revisione legale dei conti nel
caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della
revisione legale dei conti e tutti i suoi componenti siano
iscritti nell'apposito registro. In tal caso esprime il
proprio parere sul bilancio d'esercizio mediante apposita
relazione e può espletare tutti gli accertamenti e le

indagini necessarie ed opportune ai fini dell'esercizio del controllo contabile. -----

L'organo di controllo esercita inoltre tutti gli altri compiti previsti dalla legge. -----

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. -----

Sono osservate, per quanto applicabili, le norme di cui agli art. 2403 e ss. del Codice Civile. -----

Ai componenti l'Organo di controllo è corrisposto un compenso fissato dal Consiglio direttivo nei limiti della tariffa professionale e di quanto previsto dalle norme vigenti, e comunque proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni. -----

Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione. -----

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea. -----

L'organo di controllo deve altresì: -----

- esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore; -----
- attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio; -----
- partecipare alle riunioni dell'Assemblea, in occasione delle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; -----
- partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo. -----

ARTICOLO 37 - Revisore Legale: Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile, il Consiglio Direttivo deve nominare, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge, il Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. -----

Dura in carica tanto quanto il Consiglio che lo ha nominato e può essere riconfermato; deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili. -----

Il Revisore può intervenire alle sedute del Consiglio Direttivo, esprime il proprio parere sul bilancio

d'esercizio mediante apposita relazione e può espletare tutti gli accertamenti e le indagini necessarie ed opportune ai fini dell'esercizio del controllo. -----

Di ogni rilievo effettuato viene riferito allo stesso Consiglio. -----

Sono osservate, per quanto applicabili, le norme di cui agli art. 2403 e ss. del Codice Civile. -----

Al Revisore è corrisposto un compenso fissato dal Consiglio nei limiti della tariffa professionale e di quanto previsto dalle norme vigenti, e comunque proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni. -----

----- CAPO V -----

---- - Osservanza delle regole di disciplina Sanzioni - ----

ARTICOLO 38 - Osservanza delle regole di disciplina: La disciplina, l'osservanza delle norme del buon costume, la responsabilità del buon padre di famiglia, il rispetto dello statuto e del regolamento sono principi osservati e curati dal Consiglio direttivo e da tutti gli associati. -----

Il Consiglio direttivo ha il compito di elaborare il regolamento interno all'Associazione e al Circolo ed ha facoltà di integrarlo ed adattarlo ai luoghi ed ai tempi. ----

ARTICOLO 39 - Sanzioni disciplinari: Ogni associato ha il dovere di uniformarsi al presente Statuto e alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo. L'associato che commette azioni disonorevoli o coscientemente viola le norme dello Statuto sociale, trasgredisce le disposizioni dell'Assemblea o del Consiglio direttivo, reca offesa ad altri associati o a membri degli organi dell'associazione, danneggia materialmente o moralmente i terzi e le cose, diviene in qualsiasi modo molesto, provocatore, o causa di disordine, si rende soggetto di una delle seguenti sanzioni disciplinari, stabilita in relazione alla gravità della mancanza realizzata: -----

a) - richiamo; -----

b) - censura; -----

c) - sospensione; -----

d) - espulsione. -----

Il richiamo si applica per mancanza lieve ed è competenza del Presidente, il quale convoca il Socio, lo trattiene sulla commessa infrazione, lo riprende, ammonendolo a non dar più motivo a lamentele, lo avverte che nel caso di recidiva, incorrerà in più gravi sanzioni. -----

La censura consiste in un più solenne richiamo ai suoi doveri di associato. -----

La sospensione e l'espulsione si applicano per mancanze di grave entità. -----

La sospensione può estendersi fino ad un massimo di tre mesi e priva l'associato punito di ogni diritto, primo tra tutti la possibilità di frequentare i locali sociali. -----
L'associato arretrato nel pagamento delle quote sociali, il quale non ottemperi al formale e perentorio invito che potrà essergli rivolto dal Consiglio direttivo per regolarizzare la propria posizione, né dia valide giustificazioni della sua omissione, potrà essere sospeso od espulso. -----
L'associato espulso per motivi disciplinari non potrà più essere riammesso. -----

ARTICOLO 40 - Competenze a comminare sanzioni:

L'applicazione delle sanzioni disciplinari è di competenza del Consiglio Direttivo, nel caso di richiamo e censura. ----
Per le altre sanzioni disciplinari la competenza è dell'assemblea, su proposta del Consiglio direttivo. -----

----- **CAPO VI** -----

----- - *Norme sul volontariato* - -----

ARTICOLO 41 - Volontari: I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. -
L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, oltre ai Supporters. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi. -----

ARTICOLO 42 - Rimborsi: L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario delle attività. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo. -----
Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario e comunque nei limiti di cui all'art. 17, comma 4, Codice del terzo settore. -----

ARTICOLO 43 - Prestazioni di lavoro: L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli Associati. -----

----- **CAPO VII** -----

----- - *Patrimonio Associativo* - -----

ARTICOLO 44 - Composizione del patrimonio: Il patrimonio

dell'Associazione è composto da contribuzioni dei soci, donazioni, lasciti, entrate derivanti da attività svolte nel rispetto del D.Lgs. 117/2017. -----

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione; ogni risorsa è destinata allo svolgimento delle attività statutarie. -----

L'Associazione deve tenere i seguenti registri: -----

a) - il libro degli associati; -----

b) - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea; -----

c) - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. -----

L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, qualora questo sia stato nominato. -----

L'Associazione deve infine tenere il Registro dei Volontari. -

ARTICOLO 45 - Impiego del patrimonio: Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. -----

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. -----

Ai fini dell'eventuale riconoscimento di personalità giuridica quale Ente del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 22, comma 4 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore), l'Associazione costituirà al momento della registrazione o al momento della richiesta, se successiva, un patrimonio della Associazione per un ammontare di Euro 15.000 (quindicimila) che può essere costituito sia da denaro liquido o depositato presso un istituto bancario o da beni fisici quali ad esempio attrezzature, strumenti acquistati o ricevuti in donazione nel corso del tempo da gestirsi ai sensi del Codice del terzo settore e del presente statuto. -----

ARTICOLO 46 - Risorse economiche: L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da: -----

a) - quote associative; -----

b) - contributi pubblici e privati; -----

c) - donazioni e lasciti testamentari; -----

d) - rendite patrimoniali; -----

e) - attività di raccolta fondi; -----

f) - rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni; -----

g) - proventi da attività di interesse generale e da

attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore; -----
h) - ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia. -----

ARTICOLO 47 - Esercizio sociale: L'esercizio sociale coincide con l'anno solare. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque in tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno. -----

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione. -----

Si applicano gli articoli 13 e 14 del Codice del Terzo settore. -----

ARTICOLO 48 - Devoluzione del patrimonio: In caso di estinzione o scioglimento è fatto obbligo all'Associazione ai sensi dell'art. 9 del Codice del terzo Settore devolvere il patrimonio ad altri ETS, la cui individuazione è demandata al Consiglio direttivo: ogni associato può proporre in forma scritta al Consiglio Direttivo un Ente cui devolvere il patrimonio residuale dell'Associazione -----
La devoluzione sarà efficace solo una volta acquisito il parere favorevole dell'ufficio del Registro competente. ----

----- **CAPO VIII** -----
----- - Scioglimento -----

ARTICOLO 49 - Delibera di scioglimento: Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deliberato solamente da una Assemblea di associati effettivi appositamente convocata con avviso spedito a mezzo di lettera raccomandata o qualsiasi altro mezzo tale da garantirne la ricezione. Il Consiglio direttivo proporrà le determinazioni relative e gli scopi nuovi ed eventuali nell'ambito dell'Associazione. -----

In caso di scioglimento, l'Assemblea dovrà, tra l'altro, nominare i liquidatori. -----

Allorché avranno concluso la liquidazione, i liquidatori dovranno convocare una nuova Assemblea la quale delibererà la destinazione dei proventi dell'avvenuta liquidazione, che comunque dovranno essere destinati ai sensi del presente Statuto e delle norme inderogabili di legge. -----

ARTICOLO 50 Norma di rinvio: Per tutto ciò che riguarda l'esplicazione e l'attuazione del presente Statuto per ciò che riflette le norme della vita interna e giornaliera dell'Associazione, e quanto non previsto e stabilito dallo Statuto sociale stesso, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione,

in quanto compatibili. -----

ARTICOLO 51 - Disciplina previgente: Il presente statuto annulla e sostituisce ogni precedente disciplina dell'Associazione in vigore fino alla data di approvazione del presente testo. -----

F.to: Pierella Andrea n.q. - Pietro Ciarletta Notaio (segue impronta sigillo) -----